

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

TRA

BLUVACANZE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Lotto 2, in persona del Direttore Risorse Umane e Procuratore dr. Gabriele Querelante,

E

la FILCAMS Cgil nazionale in persona del sig. Luca de Zolt, la FISASCAT Cisl nazionale in persona della Sig.ra Elena Vannelli, la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu, e altresì presente una delegazione composta dalla rappresentanza sindacale aziendale e dalle OO.SS. territoriali

Premesso che

- 1) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 2) l'azienda ha attivato in data 10/03/2020 un accordo di solidarietà rivolto al personale per la riduzione dell'attività lavorativa ma nonostante la % media di riduzione stabilita complessivamente sia stata pari al 60%, si conviene che tale misura non sia più idonea a coprire il calo dell'attività e pertanto con la presentazione della domanda di CIGD si procederà alla richiesta di sospensione del citato accordo di solidarietà la cui vigenza era stata determinata sino al 30/06/2020
- 3) l'azienda non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a Covid-19 ha deciso di procedere con la richiesta di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020 per il proprio personale a fronte della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria in corso.
- 4) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.I. del 24/3/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- 5) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

- un drastico calo della clientela nel periodo _____ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %
- sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi e di organizzazione di eventi;
- numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____



a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;

altri effetti (indicare quali)

6) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a 155 indicato nell'allegato (All. 1), per il periodo dal 1/04/2020 per le successive 9 settimane nelle unità produttive delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

John M. Powell

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile né all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione fino a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali quali disponibilità di computer portatili e salvaguardia della sicurezza informatica, l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. 155 lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato, nel periodo indicato al punto 6).
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. In tal caso l'azienda informerà preventivamente le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo ai fini di attivare il confronto previsto dalla normativa;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) La maturazione degli Istituti 13[^], 14[^], ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- j) L'azienda, al fine di garantire, anche se solo in parte, la retribuzione dei lavoratori, si dichiara

AR

AR

AR

disponibile ad anticipare una parte dei ratei di 14ma maturati alla data del 31/03/20 in due tranches (la prima con la retribuzione di aprile e la seconda con la retribuzione di maggio) qualora Inps non provveda al pagamento (neanche tramite l'anticipazione di Istituti Bancari) degli importi spettanti ai dipendenti a titolo di integrazione salariale entro la prima scadenza dal 15/05/2020. L'erogazione di questi anticipi e la relativa quantificazione dipenderanno dalla situazione finanziaria puntuale in cui si troverà l'Azienda alla data del pagamento.

- k) Le parti si impegnano a monitorare costantemente la situazione finanziaria dell'azienda e le esigenze dei lavoratori per individuare possibili soluzioni di maggior favore per questi ultimi rispetto a quelle attualmente preventivabili, in particolare per i lavoratori eventualmente sospesi a zero ore.

Milano, li 06/04/2020

Filcams CGIL
Luca...
Fisascat CISL
Giuseppe M....
Uiltucs UIL
Antonio...

Bluvacanze SpA
Fabrizio...

Allegato 1

Elenco sedi con numeri dipendenti

Allegato 2

Elenco dipendenti